



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Al Presidente della

XIII Commissione

Territorio, ambiente, beni ambientali

SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 25 maggio 2020

Memoria scritta in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

Lo scorso 5 marzo 2020 è stato trasmesso alla Presidenza del Senato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Con esso, si porterà a compimento un lungo iter legislativo avviato ufficialmente in seno Commissione Europea con la presentazione, nel dicembre 2015, del cosiddetto “pacchetto europeo sull’economia circolare”, contenente tra l’altro la prima bozza di revisione della normativa comunitaria sui rifiuti. Avvertiamo quindi l’importanza di garantire che il recepimento da parte del nostro Paese dei contenuti delle direttive approvate porti ad un concreto mutamento di prospettiva per il settore della gestione dei rifiuti organici, che ha la grande responsabilità di recuperare e reimmettere sul mercato in sicurezza le risorse contenute nei materiali di scarto.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato, a partire dal novembre del 2018, una lunga fase di concertazione con tutti gli stakeholder coinvolti, ivi compreso lo scrivente Consorzio Italiano Compostatori, per costruire una proposta di decreto che recepisce in modo efficace gli obiettivi e i contenuti delle direttive che compongono il pacchetto sull’economia circolare. I documenti di lavoro scaturiti da tale concertazione, che si è svolta su ben 14 tavoli di lavoro contemporaneamente attivi fino al mese di febbraio 2020, sono stati pubblicati sul sito del Ministero, alla pagina <https://www.minambiente.it/pagina/recepimento-direttive-rifiuti>.

Nel leggere lo schema di decreto legislativo trasmessa alla Presidenza del Senato ci rendiamo purtroppo conto che, almeno per quanto attiene alla valorizzazione dei rifiuti organici, gran parte del



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

lavoro svolto è stato vanificato, e che il testo finale è in sostanza, almeno per quanto concerne gli aspetti rilevanti per la filiera di recupero dei rifiuti organici, una mera trasposizione della direttiva 2018/851, che in alcune parti denuncia tra l'altro delle serie problematiche interpretative.

Allo stato attuale siamo a pertanto a comunicarvi i commenti puntuali allo schema di decreto e le relative modifiche proposte, che auspichiamo siano inserite nella fase di discussione parlamentare.

ART. 2 COMMA 4

CALCOLO DELL'EFFETTIVO RICICLO PER QUANTO RIGUARDA IL RIFIUTO ORGANICO

L'articolo 1, comma 6 e l'articolo 2 comma 4 dello schema di decreto definiscono i nuovi obiettivi di riciclo e le relative modalità di calcolo; nelle modalità di calcolo, si fa però unicamente riferimento ai contenuti della direttiva (art. 11 bis della Direttiva 2008/98/CE come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851), trascurando la Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione del 7 giugno 2019, che contiene importanti chiarimenti sull'applicazione del calcolo al settore dei rifiuti organici. La Decisione citata chiarisce infatti, all'art.4 comma 1, che *“La quantità dei rifiuti urbani organici riciclati immessi nel trattamento aerobico o anaerobico comprende soltanto i materiali sottoposti effettivamente a trattamento aerobico o anaerobico, escludendo tutti i materiali, anche biodegradabili, che sono eliminati per via meccanica nel corso dell'operazione di riciclaggio o successivamente”*. Senza questa precisazione, il settore del riciclo dei rifiuti organici vedrà ingiustamente penalizzati i processi che ricorrono alla rimozione preliminare delle frazioni non riciclabili, premiando invece, indipendentemente dal quantitativo totale di scarti prodotti, i processi che prevedono la produzione di scarti nel corso e/o al termine della fase di riciclo.

Si propone pertanto che l'articolo 2 comma 4 dello schema di decreto, che inserisce l'articolo 205-bis (Regole per il calcolo degli obiettivi) nel D.lgs 152/06, includa al comma 1 la seguente lettera:

d) *La quantità dei rifiuti urbani organici riciclati immessi nel trattamento aerobico o anaerobico comprende soltanto i materiali sottoposti effettivamente a trattamento aerobico o anaerobico, escludendo tutti i materiali, anche biodegradabili, che sono eliminati per via meccanica nel corso dell'operazione di riciclaggio o successivamente”*



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

ART. 1 COMMA 7

OBBLIGO RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI ENTRO 31.12.2023

Testo attuale: Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono (...)

Testo proposto: Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il **31 dicembre 2021**, i rifiuti organici sono (...)

ART. 1 COMMA 7

MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA FILIERA VIRTUOSA DEI RIFIUTI ORGANICI

Rispetto alle bozze precedentemente circolanti, sono purtroppo scomparsi gli strumenti che avrebbero potuto concretamente promuovere le raccolte differenziate di qualità (ci riferiamo agli obiettivi di qualità per i rifiuti raccolti e agli strumenti di disincentivazione alla produzione di flussi non in linea con tali obiettivi) e quelli intesi a facilitare l'immissione in consumo dei prodotti del riciclo (vi erano espliciti richiami all'inclusione di strumenti incentivanti l'utilizzo del compost nei PSR regionali); nello schema di decreto rimane solo, all'art. 1 comma 7, un generico richiamo a Ministeri, regioni e province autonome a favorire il riciclaggio (compresi compostaggio e digestione anaerobica) nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Auspichiamo che ci possano essere ancora in tal senso spazi per rendere più incisivi gli strumenti di incentivazione di una filiera dei rifiuti organici di qualità.

Si propone pertanto, riprendendo le precedenti bozze di schema di decreto, che l'art. 182 ter del D.lgs 152/06, sia così integrato:

*“Il Ministero, Le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni effettuano con cadenza annuale **campagne di comunicazione e sensibilizzazione** per i cittadini e gli agricoltori sulla gestione sostenibile dei rifiuti organici, ivi incluse le corrette modalità di effettuazione delle raccolte differenziate finalizzate a produrre rifiuti organici di elevata qualità merceologica, il corretto trattamento di riciclaggio degli stessi mediante compostaggio e digestione anaerobica e le qualità e proprietà ammendanti dei prodotti da essi ottenuti.*

*Le regioni e le province autonome **promuovono l'utilizzo dei fertilizzanti organici** derivati dal trattamento dei rifiuti organici conformi al Dlgs 75/2010 e s.m.i. ed incoraggiano l'aumento della*



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

fertilità organica del suolo agendo anche sui PSR e sui prezzi regionali predisposti ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 50/2016 e smi.

Tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori delle reti stradali e ferroviarie utilizzano prioritariamente il compost derivato dal trattamento dei rifiuti organici per la realizzazione e la manutenzione di aree verdi urbane, cimiteriali e pertinenziali di strade e opere pubbliche, seguendo le indicazioni contenute nel D.M. 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde".

ART. 1 COMMA 8

AGGIUNGERE DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO

Aggiungere alle definizioni la seguente:

xy) compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti.

ART. 1 COMMA 8

DEFINIZIONE DI COMPOST

Testo attuale D.lgs. 152:

compost di qualità (...) *"prodotto ottenuto dal compostaggio dei rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 e successive modificazioni"*

Testo in discussione:

compost ~~di qualità~~ **da rifiuti** *"prodotto ottenuto dal compostaggio dei rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 e successive modificazioni"*.

Proposta:



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

compost ~~da rifiuti~~ *“prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 e successive modificazioni”*

compost di qualità: prodotto dal compostaggio e che appartenga ad una filiera di qualità garantita.

ART. 1 COMMA 12

SFALCI E POTATURE

Prendiamo atto con rammarico infine dell’assenza, ancora una volta, di un articolo che sani una volta per tutte la procedura PILOT 9180/17/ENVI aperta sul tema “sfalci e potature”. Ricordiamo che detta procedura è stata avviata nel 2017 dall’Unione Europea in seguito alla modifica del D.lgs 152/06 che consente l’esclusione degli scarti vegetali di giardini e parchi dalla normativa sui rifiuti, e che riteniamo non essere stata sostanzialmente risolta dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37; l’art. 20 della legge citata modifica infatti l’art. 185 comma 1 lettera f del D.lgs 152/06, confermando però l’esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, alle condizioni fissate dallo stesso articolo, per *“...gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni”*. Sottolineiamo in proposito che la citata Direttiva (UE) 2018/851 conferma l’inclusione di sfalci e potature nel perimetro di applicazione della norma senza alcuna eccezione.

Evidenziamo altresì che, a partire dall’approvazione nel 2016 della modifica al D.lgs 152/06 che ha di fatto originato la crisi che ha portato alla procedura PILOT, si è sostanzialmente arrestata la crescita delle raccolte differenziate di sfalci e potature, come evidenziato in fig. 1, lasciandoci immaginare che crescenti quantitativi di tali “matrici” siano ora gestiti al di fuori di circuiti monitorati di raccolta differenziata e riciclo (limitando tra l’altro le performance di riciclo che il nostro Paese sarà chiamato a garantire) senza alcuna garanzia sulla prevista assenza di danni all’ambiente derivanti.



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI




Fig. 1 – Evoluzione della raccolta differenziata della frazione umida e della frazione verde in Italia

Abbiamo già avuto modo di sottolineare – e lo ribadiamo anche in questa sede – che la filiera del riciclo dei rifiuti organici ha sempre garantito e garantisce tuttora:

1. La trasformazione, in piena aderenza con i principi dell'economia circolare, di un rifiuto organico in un prodotto fertilizzante così come definito dal D.lgs. 75/2010;
2. l'igienizzazione del materiale (abbattimento di salmonelle e altri patogeni) grazie alle elevate temperature sviluppate dal processo biologico aerobico (tra 50 e 70°C per diverse settimane);
3. la rimozione di erbe infestanti e, soprattutto, di fitopatogeni (funghi, virus e batteri che causano malattie delle piante) e fitofagi (insetti dannosi alle piante);
4. la rimozione delle frazioni estranee (plastica, metalli, inerti, ...) la cui presenza, come appurato da numerose indagini merceologiche, caratterizza anche questi rifiuti
5. per evitare distorsioni sul mercato così come segnalato dall'Autorità per la Concorrenza e il Mercato (giugno 2018)
6. la tracciabilità: il rifiuto organico verde è tracciato dal luogo di produzione fino compost da esso derivato.



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Si propone pertanto di modificare l'attuale formulazione* dell'art. 185, comma 1, lettera f) del D.lgs. 152/2006 come segue:

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, ~~nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni~~, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”

*così come modificato dall'art. 20 della legge 3 maggio 2019, n. 37 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2018

ART. 2 COMMA 4

RICICLO ESCLUSIVAMENTE DA RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'art. 2 comma 4 riporta – facoltà implicitamente riservata agli Stati Membri che ancora ricorrono alla produzione di compost da rifiuti indifferenziati - che “dal 1/1/2027 si può considerare riciclato il rifiuto organico solo se proveniente da raccolta differenziata, o differenziato alla fonte”. Si propone pertanto con forza la rimozione del riferimento temporale che, certamente inutile nel nostro Paese, può rivelarsi potenzialmente dannoso rispetto a tentativi di scorciatoie dal percorso virtuoso, fortunatamente sempre più diffuso, che passa per le raccolte differenziate.

L'art. 2 comma 4, modificato quindi nel comma 3, reciterebbe pertanto:

“...(omissis).... ~~A partire dal 1 gennaio 2027 Sono computati come riciclati i rifiuti urbani immessi nel trattamento aerobico o anaerobico solo se sono stati raccolti in modo differenziato o differenziati alla fonte”~~

PROGRAMMA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Accogliamo con interesse la previsione, di cui all'art. 2 comma 1, che prevede la redazione a cura del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto di ISPRA, di un

Sede Legale: P.zza San Bernardo, 109 - 00187 ROMA Tel. 06 485 238 - PI 01813631205 - CF 01403130287 - REA N. 104022

Sede Operativa: Via Dalmazia, 2 – 24047 TREVIGLIO (BG) Tel. 0363 301503 - Fax 0363 1801012

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/>

<http://www.compostabile.com>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Auspichiamo che tale strumento, che ci auguriamo segua un percorso di costruzione concertato con i rappresentanti delle diverse filiere, possa essere una efficace risposta ai problemi legati alla frammentazione del nostro paese nelle politiche di gestione dei rifiuti, primo tra tutti la necessità di completamento dell'impiantistica dedicata al riciclo dei rifiuti organici raccolti in modo differenziato, che nel settore dei rifiuti organici vede una carenza cronica nelle regioni del centro sud.

MANUFATTI COMPOSTABILI

In virtù della crescita sul mercato di questi manufatti siamo a chiedere, già in fase di definizione dell'articolato del recepimento della Direttiva 851/2018, di tenere in considerazione le necessità del settore al fine di assicurare un adeguato riciclo dei manufatti compostabili.

Per cui si chiede che tali manufatti:

- siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;
- siano compatibili con la filiera del riciclo organico al fine di abilitare l'imballaggio/manufatto al conferimento nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.
- siano facilmente riconoscibili mediante l'apposizione di una specifica e adeguata etichetta rilasciata a seguito della sussistenza dei requisiti necessari a sancire la loro compatibilità con la filiera del riciclo dei rifiuti organici;

Auspichiamo che sussistano ancora adeguati margini per una revisione dell'impianto normativo dello schema di decreto esaminato affinché questo possa effettivamente incidere sulle future strategie di gestione dei rifiuti organici, in una prospettiva di aumento dell'efficienza delle risorse.

Presidente - Flavio Bizzoni

Il Direttore - Massimo Centemero

Roma, 25 maggio 2020



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Il **Consorzio Italiano Compostatori** è un'organizzazione senza fini di lucro che si occupa di promuovere e valorizzare le attività di riciclo della frazione organica dei rifiuti dei sottoprodotti e ha come finalità la produzione di compost e biometano.

Il Consorzio, che conta più di 130 consorziati, riunisce e rappresenta soggetti pubblici e privati produttori o gestori di impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, associazioni di categoria, studi tecnici, laboratori, enti di ricerca, produttori di macchine e attrezzature e altre aziende interessate alle attività di produzione di fertilizzanti organici.

- **Rifiuti organici trattati: 7 mln di ton/anno**

- **Compost prodotto: 2 mln di ton/anno**

Il **CIC** è impegnato in numerose iniziative volte a prevenire la produzione di rifiuti organici e a diffondere una raccolta differenziata di qualità che permetta l'effettivo recupero degli scarti organici negli impianti di trattamento biologico.

A tal fine, oltre a monitorare costantemente la qualità della frazione organica in ingresso agli impianti di compostaggio – o agli impianti integrati di digestione anaerobica e compostaggio – ha ideato programmi di qualità e sviluppato partnership con numerose associazioni nazionali ed internazionali.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

Audizione XIII Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del Senato della Repubblica

Note a commento a cura del CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

A cura di Flavio Bizzoni – Presidente e Massimo Centemero - Direttore

Lì, Martedì 26 maggio 2020



(A.169) DIRETTIVA (UE) 2018/851 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE

- **ART. 1 COMMA 7 - OBBLIGO RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI ENTRO 31.12.2023**
- Testo attuale: Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono (...)
- Testo proposto: Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il **31 dicembre 2021**, i rifiuti organici sono (...)



(A.169) DIRETTIVA (UE) 2018/851 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE

• ART. 1 COMMA 7 - MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA FILIERA VIRTUOSA DEI RIFIUTI ORGANICI

- Si propone pertanto, come già previsto dalle precedenti bozze di schema di decreto, che l'art. 182 ter del D.lgs 152/06, sia così integrato:
- *"Il Ministero, Le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni effettuano con cadenza annuale **campagne di comunicazione e sensibilizzazione** per i cittadini e gli agricoltori sulla gestione sostenibile dei rifiuti organici, ivi incluse le corrette modalità di effettuazione delle raccolte differenziate finalizzate a produrre rifiuti organici di elevata qualità merceologica, il corretto trattamento di riciclaggio degli stessi mediante compostaggio e digestione anaerobica e le qualità e proprietà ammendanti dei prodotti da essi ottenuti.*
- *Le regioni e le province autonome **promuovono l'utilizzo dei fertilizzanti organici** derivati dal trattamento dei rifiuti organici conformi al Dlgs 75/2010 e s.m.i. ed incoraggiano l'aumento della fertilità organica del suolo agendo anche sui PSR e sui prezzari regionali predisposti ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.*
- *Tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori delle reti stradali e ferroviarie utilizzano prioritariamente il compost derivato dal trattamento dei rifiuti organici per la realizzazione e la manutenzione di aree verdi urbane, cimiteriali e pertinenziali di strade e opere pubbliche, seguendo le indicazioni contenute nel D.M. 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde"*.



(A.169) DIRETTIVA (UE) 2018/851 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE

• ART. 1 COMMA 8- AGGIUNGERE DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO

a) Aggiungere alle definizioni la seguente:

- xy) **compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione, stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti.**

b) Definizione di COMPOST

- Testo in discussione: compost di qualità **da rifiuti** "prodotto ottenuto dal compostaggio dei rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 e successive modificazioni".
- Proposta: compost ~~da rifiuti~~ "prodotto ottenuto dal compostaggio, **o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio**, dei rifiuti organici raccolti separatamente, **di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica** che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75 e successive modificazioni".
- **compost di qualità: prodotto dal compostaggio e che appartenga ad una filiera di qualità garantita.**



(A.169) DIRETTIVA (UE) 2018/851 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE

• ART. 1 COMMA 12- SFALCI E POTATURE

- La direttiva (UE) 2018/851 è esplicita nel ricomprendere tra i rifiuti organici i «rifiuti biodegradabili di giardini e parchi», esplicitando persino come «i rifiuti urbani dovrebbero comprendere, tra l'altro, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi».
- L'esclusione di sfalci e potature (urbane, non agricole) dalla disciplina dei rifiuti è in contrasto con la norma europea e ha causato già nel 2017 l'avvio della procedura EU-PILOT 9180/17/ENVI.
- Occorre utilizzare il recepimento della direttiva per sanare questo disallineamento ed evitare l'avvio di una procedura d'infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia.
- **Si propone pertanto di modificare l'attuale formulazione* dell'art. 185, comma 1, lettera f) del D.lgs. 152/2006 come segue:**
- ***f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"***
- *così come modificato dall'art. 20 della legge 3 maggio 2019, n. 37 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2018



(A.169) DIRETTIVA (UE) 2018/851 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE

• ART. 2 COMMA 1 - PROGRAMMA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Accogliamo con interesse la previsione, di cui all'art. 2 comma 1, che prevede la redazione a cura del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto di ISPRA, di un **Programma nazionale per la gestione dei rifiuti**.

Auspichiamo che tale strumento, che ci auguriamo segua un percorso di costruzione concertato con i rappresentanti delle diverse filiere, possa essere una efficace risposta ai problemi legati alla frammentazione del nostro paese nelle politiche di gestione dei rifiuti, primo tra tutti la necessità di completamento dell'impiantistica dedicata al riciclo dei rifiuti organici raccolti in modo differenziato, che nel settore dei rifiuti organici vede una carenza cronica nelle regioni del centro sud.



(A.169) DIRETTIVA (UE) 2018/851 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE

• ART. 2 COMMA 4 - CALCOLO DELL'EFFETTIVO RICICLO PER QUANTO RIGUARDA IL RIFIUTO ORGANICO

- L'articolo 1, comma 6 e l'articolo 2 comma 4 dello schema di decreto definiscono i nuovi obiettivi di riciclo e le relative modalità di calcolo; nelle modalità di calcolo, si fa però unicamente riferimento ai contenuti della direttiva (art. 11 bis della Direttiva 2008/98/CE come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851), trascurando la **Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1004** della Commissione del 7 giugno 2019, che contiene importanti chiarimenti sull'applicazione del calcolo al settore dei rifiuti organici. La Decisione chiarisce infatti, all'art.4 comma 1, che ***“La quantità dei rifiuti urbani organici riciclati immessi nel trattamento aerobico o anaerobico comprende soltanto i materiali sottoposti effettivamente a trattamento aerobico o anaerobico, escludendo tutti i materiali, anche biodegradabili, che sono eliminati per via meccanica nel corso dell'operazione di riciclaggio o successivamente”***. Senza questa precisazione, il settore del riciclo dei rifiuti organici vedrà ingiustamente penalizzati i processi che ricorrono alla rimozione preliminare delle frazioni non riciclabili, premiando invece, indipendentemente dal quantitativo totale di scarti prodotti, i processi che prevedono la produzione di scarti nel corso e/o al termine della fase di riciclo.
- Si propone pertanto che l'articolo 2 comma 4, che inserimento l'articolo 205-bis (Regole per il calcolo degli obiettivi) nel D.lgs 152/06) includa al comma 1 la seguente lettera:
- **d) *La quantità dei rifiuti urbani organici riciclati immessi nel trattamento aerobico o anaerobico comprende soltanto i materiali sottoposti effettivamente a trattamento aerobico o anaerobico, escludendo tutti i materiali, anche biodegradabili, che sono eliminati per via meccanica nel corso dell'operazione di riciclaggio o successivamente”***



(A.169) DIRETTIVA (UE) 2018/851 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE

- **ART. 2 COMMA 4 - RICICLO ESCLUSIVAMENTE DA RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

- L'art. 2 comma 4 riporta – facoltà implicitamente riservata agli Stati Membri che ancora ricorrono alla produzione di compost da rifiuti indifferenziati - che “dal 1/1/2027 si può considerare riciclato il rifiuto organico solo se proveniente da raccolta differenziata, o differenziato alla fonte”. Si propone per tanto con forza la rimozione del riferimento temporale che, certamente inutile nel nostro Paese, può rivelarsi potenzialmente dannoso rispetto a tentativi di scorciatoie dal percorso virtuoso, fortunatamente sempre più diffuso, che passa per le raccolte differenziate.
- L'art. 2 comma 4, modificato quindi nel comma 3, reciterebbe pertanto:
- “...(omissis).... **~~A partire dal 1 gennaio 2027~~** Sono computati come riciclati i rifiuti urbani immessi nel trattamento aerobico o anaerobico solo se sono stati raccolti in modo differenziato o differenziati alla fonte”



(A.169) DIRETTIVA (UE) 2018/851 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE

• **MANUFATTI COMPOSTABILI**

In virtù della crescita sul mercato di questi manufatti siamo a chiedere che tali manufatti:

- siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;
- siano compatibili con la filiera del riciclo organico al fine di abilitare l'imballaggio/manufatto al conferimento nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.
- siano facilmente riconoscibili mediante l'apposizione di una specifica e adeguata etichetta rilasciata a seguito della sussistenza dei requisiti necessari a sancire la loro compatibilità con la filiera del riciclo dei rifiuti organici;



(A.169) DIRETTIVA (UE) 2018/851 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE

Grazie per l'attenzione

Flavio Bizzoni – PRESIDENTE CIC

Massimo Centemero – DIRETTORE CIC

cic@compost.it

